

Comune di Sernaglia della Battaglia
Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

Approvato con delibera di C.C. n. 63 del 30 novembre 2009
Modificato con delibera di C.C. n. 52 del 28 dicembre 2015

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 – Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 2 – Principi

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – Destinatari

Art. 5 – Prestazioni

Art. 6 – Servizi connessi con l'assistenza domiciliare

Art. 7 – Durata delle prestazioni

Art. 8 – Personale del servizio di assistenza domiciliare

CAPO III – GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Art. 9 – Procedure di ammissione al servizio

Art. 10 – Modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Art. 11 – Priorità di accesso al servizio

Art. 12 – Cessazione del servizio di assistenza domiciliare

CAPO IV – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 13 – Modalità di calcolo della compartecipazione degli utenti al costo del servizio

Art. 14 – Individuazione fasce di ISEE-SAD

Art. 15 – Modalità di pagamento

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Norme transitorie

Art. 17 – Verifiche

Art. 18 – Abrogazioni

Art. 19 - Norma finale

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio e rivolte in modo privilegiato agli anziani, ai minori, agli anziani che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o in situazione di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
- 2) Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto alla persona per la cura personale, il governo della casa, la conservazione dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona.
- 3) Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o di persone con handicap.

Art. 2

PRINCIPI

- 1) Il Servizio si avvale della partecipazione economica degli utenti ed è rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno o di disagio individuale e familiare, promuovendo interventi finalizzati a garantire la qualità della vita.
- 2) Il Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira a principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.
- 3) A tutti i cittadini utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.
- 4) L'organizzazione del servizio, curata dal Servizio Sociale Comunale, deve rispondere a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficienza delle prestazioni. Per l'attuazione del servizio può essere valutata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di organizzazioni private, appositamente convenzionate, nello spirito della Legge 08 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- 5) In questo contesto è riconosciuta la particolare validità della collaborazione con il Volontariato sociale, la cui attività deve essere raccordata con quella del Servizio Sociale Comunale.

Art. 3

FINALITA' E OBIETTIVI

- 1) La finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare è quella di aiutare ogni cittadino, temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio sociale o di non autonomia, a continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.
- 2) In quest'ottica gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono fondamentalmente i seguenti:
 - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
 - mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
 - prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
 - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
 - coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 4

DESTINATARI

- 1) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutti i soggetti in condizione di bisogno e che si trovino in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari a prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.
- 2) Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, residenti o domiciliati nel Comune di Sernaglia della Battaglia, possono essere:
 - nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicofisico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto soggetti di età avanzata e portatori d'handicap);
 - nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o portatori d'handicap in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc).
- 3) L'ammissione al servizio è strettamente correlata al grado di bisogno e di autosufficienza personale e del nucleo familiare di appartenenza. Gli elementi da considerare per tale valutazione sono i seguenti:
 - il livello di autosufficienza psico/fisica del soggetto: è prioritario intervenire in favore di utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni, con il rischio della conseguente cronicizzazione: in questi casi l'assistenza domiciliare ha una finalità essenzialmente preventiva. Vanno inoltre valutate le capacità della persona a svolgere le normali funzioni e attività della vita quotidiana. Il grado di autosufficienza deve essere valutato diversamente a seconda dell'età dell'utente e del contesto di vita in cui è inserito. Il grado di autosufficienza dei minori va rapportato oltre che alla situazione psico-fisica, anche alla presenza o meno di figure parentali;

- la situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;
 - la situazione familiare: si ritiene importante rilevare la possibilità di assistenza dei membri conviventi e dei civilmente obbligati. I problemi connessi all'attività lavorativa e la lontananza costituiscono motivazioni prioritarie nella valutazione delle difficoltà da parte degli stessi nell'assistenza ai congiunti;
 - la situazione economica: la variabile del reddito personale non è un elemento fondamentale per l'ammissibilità al servizio, ma lo diventa quando, a parità di condizioni psico-socio-sanitarie, non sia possibile ammettere tutti i richiedenti e si debba operare una scelta di priorità;
 - le condizioni abitative e l'eventuale presenza di barriere architettoniche.
- 4) Il servizio è esteso a nuclei familiari che presentino particolari difficoltà dovute a cause temporanee (malattie, ospedalizzazione, allontanamento di uno dei membri del nucleo), che non consentano al nucleo stesso di essere autosufficiente rispetto alla gestione della casa e dell'accudimento dei propri componenti.
- 5) Non possono essere ammesse al servizio le persone totalmente non autosufficienti e prive di qualsiasi aiuto familiare, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata, che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 5

PRESTAZIONI

- 1) Il servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità esposte all'art. 3.

Le prestazioni di aiuto domiciliare relative ai bisogni personali dell'utente e del suo ambiente domestico possono essere le seguenti:

A. CURA DELLA PERSONA

- aiuto alla persona nel coricamento e nell'alzata dal letto con sistemi e tecniche di movimento corretti;
- aiuto alla persona nella cura dell'igiene personale (pulizia del viso, mani, piedi, bidet, capelli; bagno inteso quale igiene completa del corpo per persone parzialmente autonome o con difficoltà di movimento; taglio unghie delle mani e dei piedi);
- aiuto alla persona per vestirsi e svestirsi;
- aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- aiuto alla persona per una corretta deambulazione;
- cambio e lavaggio a mano o in lavatrice della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno e da cucina;
- disbrigo di semplici pratiche amministrative o commissioni;
- informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso;

B. CURA DELL'ABITAZIONE E RISAMENTO AMBIENTALE

Curare le condizioni igieniche ed il governo dell'alloggio effettuando interventi di pulizia ordinaria quali:

- riassetto della cucina;
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici;
- arieggiamento degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, della biancheria e degli indumenti;
- pulizia dei pavimenti, dei vetri e dei mobili;
- raccolta dei rifiuti da eliminare.

C. SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA

- aiuto alla persona nella preparazione e nell'assunzione del pasto;
- accompagnamento della persona per gli acquisti di alimenti o altro nei punti vendita più vicini all'abitazione dell'utente;
- accompagnamento della persona in passeggiate, visite, attività ricreative, con particolare attenzione alla cura dei rapporti coi familiari, il vicinato ed il volontariato sulla base del programma concordato con il Servizio Sociale del Comune;
- attuazione di interventi riabilitativi e/o recupero nell'area del disagio, relazionale e delle patologie dell'età avanzata, nel caso in cui la persona sia inserita in un programma che veda coinvolti anche altri soggetti e/o servizi pubblici del privato o del sociale.

- 2) Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere giornaliere, settimanali o periodiche a seconda delle singole esigenze rilevate e programmate dall'equipe operativa del servizio. Tali prestazioni sono solitamente effettuate all'interno dell'orario di lavoro degli addetti al servizio e, salvo motivate eccezioni per casi particolarmente gravi e sprovvisti di rete familiare e sociale, non possono superare le cinque ore settimanali.

Art. 6

SERVIZI CONNESSI CON L'ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) Ad integrazione delle prestazioni descritte al precedente art. 5, il Servizio di Assistenza Domiciliare è strettamente connesso ai seguenti servizi:

- A. Servizio fornitura pasti caldi a domicilio: consiste nella consegna di pasti caldi presso l'abitazione di persone anziane, invalide ed adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza o incapaci di prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. E' necessario segnalare la propria condizione ai servizi sociali del Comune, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri enti idonei. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso apposita dichiarazione, all'ufficio il quale ne terrà conto nella distribuzione del pasto. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza e/o volontari e/o incaricati, con appositi contenitori termici per alimenti, sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P

- B. Servizio di accompagnamento/trasporto: è previsto in casi di particolare necessità e previa richiesta all'ufficio servizi sociali, l'accompagnamento di utenti seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare, di persone anziane, invalidi e di adulti in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza oppure in situazioni di temporanea difficoltà, per visite mediche, terapie riabilitative, disbrigo di pratiche burocratiche, ecc. I servizi di trasporto non possono essere effettuati fuori dal territorio comunale salvo che per recarsi presso strutture socio-sanitarie, giudiziarie o di pubblico servizio. Altri servizi o commissioni che trovino risposta all'interno del territorio comunale non possono essere espletate fuori Comune, senza motivazione fondata.

Art. 7

DURATA DELLE PRESTAZIONI

- 1) La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma di intervento individualizzato in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto, gli interventi di assistenza domiciliare sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del servizio.
- 2) Superate le condizioni di disagio accertate dal Servizio Sociale, l'intervento può essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.

Art. 8

PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) L'equipe del Servizio di Assistenza Domiciliare che fa riferimento al Comune è composta dall'assistente sociale e dalle assistenti domiciliari con i seguenti compiti distinti:

Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
- svolge la valutazione psico-sociale in fase di accertamento e verifica gli stati di bisogno, predisponendo, in accordo con l'assistente domiciliare, il piano di intervento individualizzato;
- verifica il lavoro svolto relativamente all'efficacia degli interventi e all'eventuale riduzione o ampliamento dell'intervento;
- fornisce prestazioni di servizio sociale e di segretariato sociale;
- cura la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari;
- funge da filtro e informazione rispetto ai problemi e alle risorse esistenti nel territorio;
- svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o istituzioni;
- cura la tenuta di cartelle individuali con schede di registrazione per la documentazione degli interventi e delle prestazioni fornite.

Assistente domiciliare:

- svolge le prestazioni a domicilio descritte al precedente art. 5 del presente regolamento;
 - è tenuto a segnalare significative variazioni dello stato di salute dell'utente all'assistente sociale di riferimento;
 - agisce nella propria professionalità in accordo con le disposizioni del coordinatore del servizio (assistente sociale) e nel rispetto della riservatezza.
- 2) Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gestito dal Comune autonomamente o con proprio personale dipendente o tramite affidamento a terzi.

CAPO III – GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Art. 9

PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

- 1) Il procedimento di ammissione al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda di attivazione da parte dell'interessato, o qualora lo stesso risulti impossibilitato, da un suo familiare. L'iniziativa può altresì essere assunta dall'assistente sociale in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza, nelle situazioni d'impedimento dell'interessato.
- 2) La domanda va formulata per iscritto sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio servizi sociali, allegando, se in possesso, la seguente documentazione:
 - dichiarazione e attestazione ISEE in corso di validità di cui al D.P.C.M 05 dicembre 2013 n. 159;
 - la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del beneficiario del servizio, qualora tale dato non risulti dalla suddetta attestazione ISEE
 - eventuale certificazione attestante l'invalidità;
 - per i pasti la dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
 - altre certificazioni mediche ritenute utili, da parte dell'utente, per l'attivazione del servizio.
- 3) L'istruttoria della domanda è svolta dall'assistente sociale, responsabile del servizio di assistenza domiciliare, con le sottoindicate modalità:
 - colloquio strutturato ed esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
 - accertamento diretto della situazione di bisogno attraverso visita domiciliare per l'attivazione del servizio di aiuto e igiene e cura della persona e assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
 - accertamento della condizione economica e patrimoniale, attraverso la documentazione prodotta dal richiedente.
- 4) L'istruttoria della domanda ha la durata massima di trenta giorni. L'Amministrazione Comunale determina con propri atti interni le modalità di attivazione del servizio e della contribuzione da parte dell'utente.

L'attivazione viene garantita entro trenta giorni dal momento in cui l'assistente sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ed esprime parere positivo sull'attivazione del servizio.

- 5) Il Servizio Sociale, dal momento del ricevimento della domanda, si attiva per la predisposizione del piano assistenziale. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, una volta terminata l'istruttoria della pratica da parte dell'assistente sociale, decide in ordine all'ammissione al servizio dandone tempestiva comunicazione all'interessato, specificando il numero di ore di servizio concesse e la quota oraria di contribuzione spettante. In caso di risposta negativa questa dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 10

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano di intervento individualizzato, predisposto dall'equipe operativa del servizio su cinque giorni settimanali (esclusi i festivi).
- 2) Gli orari di permanenza dell'assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono definiti al momento dell'accettazione della domanda.
- 3) Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore, sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio. Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, verranno effettuati controlli da parte del servizio sociale sulle condizioni economiche e di salute dell'utente e sul permanere delle condizioni di bisogno.

Art. 11

PRIORITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) L'individuazione delle priorità nell'attivazione del servizio spetta alla valutazione professionale dell'assistente sociale, che deciderà quale domanda debba essere soddisfatta per prima in caso di eventuale lista d'attesa, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica del richiedente.

Art. 12

CESSAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:
 - richiesta scritta dell'utente;
 - ricovero definitivo presso Istituti;
 - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
 - cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.
 - omesso pagamento delle quote di compartecipazione a carico dell'utente.

PARTE QUARTA – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 13

MODALITA' DI CALCOLO DELLA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

- 1) La partecipazione degli utenti al costo del servizio viene determinata in base dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, con le modalità di calcolo così come disciplinato dal D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n. 159, previsto dall'art. 05 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 2) L'utente parteciperà alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale calcolata secondo l'ISEE riguardante la situazione anagrafica, al quale andranno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del servizio (o dei beneficiari nel caso di presa in carico di più persone dello stesso nucleo familiare da parte del Servizio di Assistenza Domiciliare), dei quali si terrà conto nella misura del 50%, arrivando pertanto ad avere un ISEE modificato denominato ISEE-SAD. Tale dato verrà richiesto qualora non risulti dalla suddetta attestazione ISEE.
- 3) Il richiedente potrà presentare per l'accesso al servizio un "ISEE sociosanitario", riferito ad un nucleo ristretto del solo beneficiario, qualora ciò risulti per lo stesso favorevole nel conteggio della spesa da porre a suo carico.
- 4) Per l'individuazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio si dovrà tener conto dei seguenti principi generali:
 - la partecipazione verrà calcolata secondo n. 10 fasce ISEE-SAD;
 - la soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il servizio è gratuito viene identificata nell'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS (per l'anno 2015 pari a € 6.440,59)
 - la soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il servizio è viene pagato per intero dall'utente viene identificato nell'importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto quale limite per l'accesso al contributo denominato "impegnativa di cura domiciliare" (per l'anno 2015 pari a € 16.631,71)
 - qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui via sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato, il servizio di assistenza domiciliare è gratuito fino ad un massimo di 5 interventi. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto;
 - qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione;
 - qualora al servizio accedano persone solo domiciliate nel Comune di Sernaglia della Battaglia, queste contribuiranno alla spesa come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione del servizio (con ISEE della famiglia di residenza), mentre successivamente dovranno pagare la quota intera;

- il servizio pasti è a totale carico dell'utente: qualora la persona si trovi in difficoltà economiche, potrà chiedere l'erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio;
- nel caso di fruizione del servizio di accompagnamento/trasporto, l'utente contribuirà alla spesa solo nel caso di spostamenti al di fuori del territorio comunale, per il quali verrà calcolato un costo aggiuntivo quale rimborso chilometrico per l'uso dell'automezzo in base alle tariffe vigenti per i dipendenti comunali. Verrà, altresì, richiesta una quota oraria d'importo non inferiore a € 5,00, quale rimborso per i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei propri mezzi.

Art. 14

INDIVIDUAZIONE FASCE DI ISEE-SAD

- 1) Il costo del servizio di assistenza domiciliare a carico dell'utenza viene determinato in base alle seguenti fasce di ISEE-SAD:

DA	A	
fino a PM		gratis
PM	PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%	10
PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%	PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2%	20
PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2%	PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%	30
PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%	PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%	40
PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%	PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%	50
PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%	PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%	60
PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%	PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%	70
PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%	PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%	80
PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%	PM + (limite ADC-P.M.) X 100%	90
PM + (limite ADC-P.M.) X 100%		100

Legenda: PM= importo pensione minima; ADC= limite di reddito per l'accesso all'assegno di cura

- 2) Non è a carico dell'utente il costo relativo al tempo di trasferimento al suo domicilio del personale addetto all'assistenza.

Art. 15

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) Il versamento della quota di compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'utente dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale con versamento tramite bollettino di c/c postale, intestato alla Tesoreria Comunale, inviato al domicilio dell'assistito dall'ufficio servizi sociali.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

NORME TRANSITORIE

- 1) Entro i primi due mesi, a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, l'ufficio servizi sociali

provvederà alla revisione delle concessioni di Assistenza Domiciliare già in atto, calcolando le quote di compartecipazione da parte degli assistenti sulla base di quanto disposto dai precedenti art. 12 e 13.

Art. 17

VERIFICHE

- 1) L'efficacia del servizio di assistenza domiciliare viene garantita dall'assistente sociale, la quale darà periodicamente comunicazione al proprio responsabile d'area e al proprio assessore di reparto degli interventi effettuati, dei risultati raggiunti, degli eventuali disservizi, sia con riferimento ai singoli casi che al servizio nel suo complesso.

Art. 18

ABROGAZIONI

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.1994.

Art. 19

NORMA FINALE

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia, allo Statuto comunale ed agli altri regolamenti del Comune di Sernaglia della Battaglia.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 87 dello Statuto comunale.